

<i>AISA IMPIANTI S.p.a.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------	--

AISA IMPIANTI S.p.a.
Loc. San Zeno – Strada vicinale dei Mori snc
52100 AREZZO
C.s. € 6.650.000,00 i.v.
C.F. e P.Iva 02134160510

Appendice

al Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/01

Reati tributari - Art. 25-Quinquiesdecies Dlgs. n. 231/2001 (legge n. 157/2019)

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 dicembre ed in vigore dal 25 dicembre, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” (cd. Decreto Fiscale).

L'art. 39 di tale ultimo atto normativo, oltre a prevedere un complessivo inasprimento delle sanzioni per i reati tributari commessi dalle persone fisiche, ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 il **nuovo art. 25-quinquiesdecies**, rubricato “**Reati tributari**”.

Quest'ultima disposizione arricchisce il catalogo dei reati presupposto la responsabilità degli enti con alcune delle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 74 del 2000, in particolare l'art. 25-quinquiesdecies prevede:

- a) per il delitto di ***dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*** previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000 si applica la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**;
- b) per il delitto di ***dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*** previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n.74 del 2000 si applica la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;
- c) per il delitto di ***dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici***, previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000, si applica la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**;
- d) per il ***delitto di emissioni di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti***, previsto dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000, si applica la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**;
- e) per il ***delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*** previsto dall'art. 8, d.lgs. n.74 del 2000, comma 2-bis, si applica la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;
- f) per il ***delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili***, previsto dall'art. 10, d.lgs. n.74 del 2000 si applica la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;
- g) per il ***delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*** previsto dall'art 11, d.lgs. n.74 del 2000, si applica la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**.

Il **comma secondo** della medesima norma prevede poi una **circostanza aggravante**: *tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità* (art. 25-quinquiesdecies , comma 2, d.lgs. 231/2001).

AISA IMPIANTI S.p.a.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

Inoltre agli enti si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall' art. 9, comma 2, lettere c), d), e), d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La tipologia dei reati tributari ben si adatta alla ratio ed al sistema di imputazione della responsabilità agli enti tratteggiato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale meccanismo si fonda in particolare sul **presupposto che un soggetto legato all'impresa da un rapporto giuridico qualificato, collocato in posizione apicale (art. 6) o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7), realizzi uno dei reati presupposto nell' interesse o a vantaggio della società (art. 5).**

I modelli di imputazione della responsabilità all'ente sono poi diversamente strutturati a seconda che l'autore del reato rivesta la qualifica di apicale o sia invece un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso opera il c.d. principio di identificazione: l'ente si identifica nella persona fisica in posizione apicale. Se il reato è commesso da un soggetto che occupa una posizione di vertice nell'organizzazione aziendale si presume che il fatto sia ascrivibile direttamente in capo all'ente (sempre che sia commesso nel suo interesse o a vantaggio). Il legislatore ha introdotto all'art. 6 un paradigma di colpevolezza basato su un meccanismo di inversione dell'onere della prova, configurando una presunzione di colpevolezza non assoluta. **La regola è che l'ente è responsabile per il reato commesso nell'interesse o a suo vantaggio dal soggetto apicale, a meno che non provi:**

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il c.d. **Organismo di Vigilanza**, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento di detti modelli;
- c) che gli autori materiali del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) infine, che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo di controllo.

Nella seconda ipotesi, ossia ove il reato sia stato commesso da soggetti che hanno una collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale subordinata ed estranea rispetto ai vertici, l'ente risponde soltanto se la realizzazione del reato deriva dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso l'adozione ed efficace attuazione di quei modelli di organizzazione, gestione e controllo, funzionali alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi, esclude comunque la responsabilità dell'ente.

- Passando ad analizzare succintamente il contenuto delle fattispecie previste dall'art. 25-*quinqüesdecies*, per quanto concerne il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture**

AISA IMPIANTI S.p.a.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

o altri documenti per operazioni inesistenti, si tratta di un illecito doloso, fisiologicamente commesso dall'apicale nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In particolare, l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 recita:

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la **condotta** prevista da tale norma, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

1. la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
2. l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

In estrema sintesi le **operazioni inesistenti** sussistono in quattro differenti ipotesi:

1. quando l'operazione mai è stata posta in essere (*inesistenza oggettiva*);
2. quando l'operazione c'è effettivamente stata ma tra soggetti diversi da quelli che hanno in realtà preso parte all'operazione (*inesistenza soggettiva*);
3. quando l'operazione c'è stata ma per quantitativi inferiori a quanto indicato in fattura (*inesistenza relativa*);
4. quando la fattura attesti una cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti. In quest'ultimo caso le parti concordano una maggiorazione fittizia del prezzo che confluisce nella dichiarazione presentata dal ricevente la fattura. (*sorrafatturazione qualitativa*)

Con l'espressione “altri documenti” il legislatore ha inteso far rientrare all'interno della fattispecie anche quei documenti che, a fini fiscali, hanno un valore probatorio analogo alle fatture, tra questi rientrano le ricevute fiscali e simili nonché quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come, per esempio, le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti (Cass., Pen., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 5642).

La dichiarazione fraudolenta è un reato a consumazione istantanea che si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. La predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono invece condotte meramente preparatorie e di per sé non punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Sotto il profilo soggettivo il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella finalità dell'agente di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

AISA IMPIANTI S.p.a.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

Per quanto riguarda la **sanzione a carico dell'ente**, l'art. 25-*quinquiesdecies* prevede per la commissione del reato presupposto di cui al **comma 1**, d.lgs. 74/2000, la **pena pecuniaria fino a 500 quote**, per l'ipotesi di cui al **comma 2-bis**, la **pena pecuniaria fino a 400 quote**

L'importo massimo della pena pecuniaria applicabile potrà quindi oscillare da un minimo di € 129.000,00 ad un massimo di € 774.500,00 - nel primo caso – e da un minimo di € 103.200,00 ad un massimo di € 619.600,00 - nella seconda ipotesi. L'ammontare della singola quota è infatti determinato dal giudice che, sulla base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, le assegnerà un valore ricompreso tra i 258,00 ed i 1.549,00 Euro.

- La seconda fattispecie prevista dall'art. 25-*quinquiesdecies* è la **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** prevista dall'**art. 3 D.Lgs n. 74/2000**.

*La fattispecie si applica, fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo d.lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo **operazioni simulate** oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi **di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti**, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi*, purché congiuntamente sussistano **due elementi**:

- 1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il reato in esame è caratterizzato da una struttura bifasica nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica consistente nell'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile (Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2292).

Il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si perfeziona nel momento della presentazione dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione degli artifici idonei ad ostacolare l'accertamento è una condotta meramente preparatoria e non è punibile, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: "i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo" (art. 6, d.lgs n. 74/2000).

L'ente risponde del reato in questione, commesso nel suo interesse o vantaggio, con la **pena pecuniaria fino a 500 quote**.

- Ulteriore reato presupposto è l'**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'**articolo 8 d.lgs. n. 74/2000** che punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o documenti per operazioni inesistenti.

La condotta materiale del reato si concretizza sostanzialmente nell'emissione o nel **rilascio di documenti per operazioni inesistenti**. La diversa terminologia utilizzata dal legislatore, "emettere" o "rilasciare", non indica dei fenomeni differenti, ma è posta semplicemente in considerazione della diversa natura dei documenti che possono costituire oggetto della condotta.

AISA IMPIANTI S.p.a.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, "rientrano nella nozione di documenti tutti quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, tra cui le ricevute fiscali e simili nonché quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come, per esempio, le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti" (Cass. Pen., Sez. III, 07/05/2015, n. 19012; Cass. Pen., Sez. III, 14.02.2012, n. 5642).

Le operazioni possono essere inesistenti sia dal punto di vista oggettivo, qualora si tratti di operazioni mai avvenute nella realtà o avvenute per importi superiori rispetto a quelli fatturati, o soggettivo quando la falsità investe il soggetto attivo o passivo dell'operazione economica documentata.

Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico, occorre quindi che l'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti sia fatta allo specifico scopo di consentire a terzi l'evasione sui redditi o sul valore aggiunto e si consuma nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi.

Anche in questo caso con il con il d.l. 124/2019 la pena è stata aumentata, analogamente a quanto fatto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta, e la cornice edittale è oggi fissata da 4 a 8 anni di reclusione.

La medesima disposizione legislativa ha inoltre inserito nell'art. 8 d.lgs. 74/2000 un comma 2-bis che prevede un'attenuante e che quindi fissa una pena più bassa – da 1 anno e 6 mesi a 6 anni – quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad € 100.000,00.

Per quanto riguarda invece la sanzione a carico dell'ente, questo risponde nell'ipotesi di cui al **comma 1**, con la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**, mentre nell'ipotesi più lieve di cui al **comma 2-bis**, con la sanzione **fino a 400 quote**.

- **L'art. 10 d.Lgs. n. 74/2000** punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Ai fini della configurabilità del reato non è quindi sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente **nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge** (Cass. Pen., Sez. 5, 20 giugno 2017, n. 35591; Cass. Pen., Sez. 3, 2 marzo 2016, n. 19106).

Secondo parte della giurisprudenza, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è tuttavia configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta (Cass. Pen., Sez. 3, 8 maggio 2017, n. 22126). Se, invece, la ricostruzione delle operazioni non documentate è fatta sulla base di documenti esterni all'azienda o di riscontri incrociati presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni, la rilevanza penale della condotta non può essere esclusa.

Tra i "documenti contabili" di cui è obbligatoria la conservazione, il cui occultamento o distruzione, totale o parziale, a fini di evasione delle imposte, integra il reato di cui all'art. 10 in commento, rientrano anche le scritture, aventi rilievo fiscale, richieste dalla natura dell'impresa, la cui

AISA IMPIANTI S.p.a.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

individuazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 600/1973. (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

Il reato in esame è punito a titolo di dolo consistente nella coscienza e volontà del soggetto agente di occultare o distruggere i documenti contabili, e nella consapevolezza dell'idoneità impeditiva, circa la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, della sua condotta. È richiesto, inoltre, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.

L'ente è sanzionato per il reato in esame con la **pena pecuniaria fino a 400 quote**.

- Infine, l'ultima fattispecie prevista quale presupposto la responsabilità dell'ente dall'art. 25-quinquiesdecies è il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 d.lgs n. 74/2000**.

Tale reato è configurabile quando il contribuente pone in essere, anche alternativamente, una delle condotte indicate ai commi 1 e 2, in particolare:

- il **comma 1** punisce la condotta del contribuente che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni.
- Il **comma 2** sanziona la condotta del contribuente che indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il legislatore, ai fini della configurazione del reato in esame, ha inserito in entrambi i commi dell'art. 11 delle **soglie di punibilità**, al di sopra delle quali il delitto può considerarsi perfetto.

In particolare:

- per quanto riguarda la condotta criminosa descritta nel **comma 1**, il contribuente è punito se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro cinquantamila prevedendo, altresì, un aumento della pena qualora tale somma superi l'ammontare di euro duecentomila.
- In merito alla fattispecie delineata nel **comma 2**, il reato è configurato quando gli elementi passivi fittizi superano un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila prevedendo, anche in tale ipotesi, una circostanza aggravante qualora tale somma superi gli euro duecentomila.

Anche per quest'ultima fattispecie è prevista la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**.

Valutazione del rischio.

L'ambito di astratta applicazione dei reati tributari appare molto pervasivo e trasversale rispetto ai singoli settori di attività di società e persone giuridiche in genere, avendo a che fare con la gestione dei cicli attivo e passivo di fatturazione, con la corretta rappresentazione dell'attività di impresa e con la buona fede nella compilazione e presentazione dei dichiarativi fiscali.

Un rischio sia pure modesto, e mitigato dalla struttura stessa della *governance* nonché dalle concrete modalità di sviluppo dell'attività posta in essere in concreto, appare dunque immanente in ogni attività economia organizzata.

<i>AISA</i> <i>IMPIANTI S.p.a.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

L'area esposta al rischio deve individuarsi in quella amministrativo-contabile.

Ciò posto, sono state individuate le seguenti misure preventive finalizzate alla mitigazione del rischio.

Misure preventive

Caratteristica comune alle procedure dirette a prevenire la commissione dei reati fiscali, così come dei reati di corruzione, è la necessità di verificare che le movimentazioni economiche e finanziarie dell'ente, attive e passive, siano giustificate da un rapporto giuridico sottostante effettivo.

- 1) Selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri disciplinati e oggettivamente validi

La finalità principale del presidio è quella di prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi, con soggetti che, nella realtà, non svolgano alcuna prestazione lecita in favore dell'ente. La scelta di fornitori di beni e servizi dovrà seguire una procedura formalizzata e trasparente. La controparte contrattuale potrà essere scelta attraverso procedure competitive in modo da potere comunque predeterminare il più possibile le caratteristiche del rapporto e i requisiti richiesti al contraente, oppure venire scelta all'interno di un albo di soggetti preventivamente verificati. Una buona pratica nel processo di selezione appare la procedura di confronto dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici, da valutare anche attraverso la comparazione di listini di mercato e/o precedenti esperienze. In ogni caso, dovranno essere accertati:

- l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati) della controparte contrattuale;
- la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, procuratori, dipendenti);
- le motivazioni nel caso di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;

- 2) Livelli autorizzativi

Il contratto è approvato da parte di diversi livelli autorizzativi nel rispetto dei regolamenti e delle procedure interne.

- 3) Inserimento di apposite clausole nel contratto scritto

All'interno della documentazione contrattuale è previsto l'inserimento di apposite clausole di richiamo espresso all'osservanza di regole etiche ritenute cogenti dell'ente, e di adesione al modello organizzativo adottato dall'ente stesso.

- 4) Archiviazione dei documenti

La documentazione dei rapporti economico-commerciali dovrà essere conservata e debitamente archiviata dall'Ufficio preposto, in modo da rendere sempre possibile la ricostruzione a posteriori dell'operazione conclusa.

- 5) Controllo interno rispetto allo svolgimento delle prestazioni e alla congruità del prezzo corrisposto.

<i>AISA</i> <i>IMPIANTI S.p.a.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 02.01.2013
---------------------------------------	--

Lo svolgimento delle prestazioni comunque commissionate è costantemente monitorato, così come è controllata la congruità dei corrispettivi.

6) Segregazione di funzioni

Anche al fine di contrastare la eventuale commissione di reati fiscali, è adottata una segregazione delle funzioni aziendali, prevedendo, ad esempio, che i soggetti che si occupano della fase contrattuale siano diversi da quelli che possono disporre le uscite di cassa.

7) Controllo dei flussi di pagamento

L'ente dovrà porre in essere un sistema di controllo interno che consenta la verifica della corrispondenza tra emissione di documenti contabili ed effettiva uscita monetaria; la materiale esecuzione dei pagamenti dovrà essere subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione che verifichi il previo rispetto delle procedure stabilite in ordine alla scelta del contraente e alla tipologia di contratto sottoscritto.

8) Sistema amministrativo-contabile

L'ente, anche al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, garantisce la predisposizione e adozione di un assetto amministrativo-contabile e gestionale adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2086 c.c., come riformato dal Dlgs. n. 14/2019, secondo le migliori previsioni tecniche in materia.

L'organo amministrativo è impegnato nel garantire i necessari e opportuni flussi informativi all'organo di controllo, al fine di rendere conto secondo principi di trasparenza, dei principali fatti di gestione, segnalando ogni criticità insorta e dando adeguato riscontro alle eventuali richieste di chiarimento, anche con l'ausilio, ove del caso, di consulenti specializzati.

9) Flussi informativi verso l'Odv.

Sono assicurati tempestivi flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza al manifestarsi di eventi anomali suscettibili di approfondimento.